

BOZZA

**NUOVO REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE**

redatta da

**Urban Center e Settore Affari Generali
in risposta alle sollecitazioni e indicazioni
dei cittadini coinvolti nella prima fase del progetto**

Officina dei Saperi

**base di partenza per la discussione con i cittadini
partecipanti al Laboratorio del 19.04.2018**

Ferrara, 13/03/2018

*Alla cortese attenzione
della Giunta del Comune di Ferrara*

Oggetto: Attualizzazione del Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare all'amministrazione locale

In continuità con l'Orientamento di Giunta del 02.06.2017, si presenta alla Giunta del Comune di Ferrara la Bozza di un nuovo "**Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione popolare**" a cura di **eFerrara Urban Center** e del **Settore Affari Generali**.

Si chiede una conferma sul proseguimento dei lavori con l'obiettivo di consegnare alla Giunta una versione definitiva della Bozza di nuovo Regolamento il giorno 08.05.2018, affinché tale Bozza venga valutata dal Consiglio ed eventualmente integrata e approvata come nuovo Regolamento entro il 2018.

L'attualizzazione del Regolamento è necessaria per permettere il riconoscimento delle metodologie di lavoro dell'Urban Center stesso, e nello specifico delle nuove modalità di partecipazione dei cittadini disciplinate dalla **Legge regionale dell'Emilia-Romagna 3/2010** e normate dal nuovo "**Regolamento per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni**" approvato dal Comune di Ferrara il 20/03/2017. Inoltre, si evidenzia l'inadeguatezza di alcuni articoli del Regolamento se confrontati con Regolamenti di altre città italiane, e nello specifico con i capoluoghi di provincia della Regione-Emilia Romagna (vedi il Quadro comparativo allegato).

Si precisa che la variazione del Regolamento è individuata come oggetto decisionale di un percorso partecipativo a cura di Urban Center, avviato con Delibera di Giunta il giorno 18 Ottobre 2016, con termine previsto della seconda fase - e non prorogabile - alla data dell'08.05.2018. Il percorso è certificato dalla Legge 3/2010 della Regione Emilia-Romagna, ne utilizza i contributi ed è sottoposto al rispetto dei suoi vincoli.

Obiettivo del progetto è quello di scrivere una **bozza di nuovo Regolamento** che risolva le criticità maggiori in esso presenti nel rispetto dell'impianto dell'attuale Statuto Comunale. I partecipanti al progetto possono valutare la possibilità di costituire dei **gruppi studio integrati** tra tecnici della pubblica amministrazione e cittadini volontari, se interessati a sviluppare nel tempo eventuali temi emersi dalla consultazione pubblica che non potranno avere ricadute immediate nella Bozza del nuovo testo giuridico.

Giovedì 19.04.2018 dalle ore 17.00 alle 21.00, si terrà un incontro pubblico nel quale i cittadini interessati potranno confrontarsi in gruppi auto-organizzati a partire dai temi di loro interesse. Si richiede l'iscrizione in modo da monitorare la rappresentatività per età/genere/provenienza, e la presenza di tecnici del comune e portatori di saperi specializzati. L'incontro è anticipato da un momento preparatorio il giorno 12.04.2018 dalle 17.30 alle 20.00, e da un ultimo incontro di conferma dei risultati della consultazione pubblica il 03.05.2018 dalle 17.30 alle 20.00. Tutti gli incontri si terranno presso l'Urban Center al piano terra del **Palazzo Ex-Mof** su **Corso Isonzo, 137**.

Per quanti non parteciperanno agli incontri in presenza, è possibile inviare commenti e proposte attraverso il sito www.urbancenterferrara.it per la creazione di un *Allegato* al Documento esito della consultazione.

Per informazioni: www.urbancenterferrara.it, urbancenter@comune.fe.it, 0532419297.

TESTO ORIGINALE	BOZZA PROPOSTA – 20.02.2018
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE
- Art. 1 Oggetto	- Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari e referendum popolari, nonché mediante gli interventi del Difensore civico in conformità allo Statuto del Comune.	1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari e referendum popolari ^[1] nonché mediante gli interventi del Difensore civico in conformità allo Statuto del Comune. ^[2]
2. Le disposizioni relative agli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento, riguardanti le istanze, le consultazioni popolari ed i referendum consultivi ^[3] , si applicano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello Statuto, oltre che alle cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche a: a) cittadine e cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ma non elettori; b) cittadine e cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio; c) alle/agli stranieri/e e alle/agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.	2. Le disposizioni relative agli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento, riguardanti le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione , le consultazioni popolari ed i referendum consultivi ^[4] , si applicano, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello Statuto, oltre che alle cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, anche a: a) cittadine e cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ma non elettori; b) cittadine e cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio; c) alle/agli stranieri/e e alle/agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio. ^[5]
	x. informazione e comunicazione [...] ^[6]
	x. gruppo di lavoro tematico [...] ^[7]
TITOLO 1 –	TITOLO 1 –

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
CAPO I - IStanze	CAPO I - IStanze
- Art. 2 Istanze	- Art. 2 Istanze
1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.	1. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento determinato [8] [9]
- Art. 3 Modalità di presentazione	- Art. 3 Modalità di presentazione
1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.	1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori.	2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori.
3. Se richiesta all'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.	3. Se richiesta All'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.
- Art. 4 Esito e comunicazioni	- Art. 4 Esito e comunicazioni
1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e servizi comunali competenti.	1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli uffici e servizi comunali competenti che si assumono la responsabilità del procedimento. [10]
2. Un funzionario della Segreteria generale, appositamente incaricato dal Segretario comunale, assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.	2. Un funzionario della Segreteria generale, appositamente incaricato dal Segretario comunale, assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze. 2. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento nelle modalità previste dalla L. 241/1990.
3. In esito all'istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta sia in caso di accoglimento che di archiviazione.	3. In esito all'istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene data motivata risposta scritta sia in caso di accoglimento che di archiviazione in qualsiasi caso.
CAPO II - PETIZIONI	CAPO II - PETIZIONI
- Art. 5 Petizioni	- Art. 5 Petizioni
1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.	1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Consiglio,	2. Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Presidente

secondo la rispettiva competenza, dandone, in ogni caso, informazione al Consiglio medesimo.	del Consiglio, secondo le rispettive competenze, dandone, in ogni caso, informazione al Consiglio medesimo.
	3. Le petizioni sono raccolte in un'apposita sezione online del sito istituzionale, con le relative risposte ai cittadini da parte della pubblica amministrazione. [11]
Art. 6 - Numero minimo di firme e promotori	Art. 6 - Numero minimo di firme e promotori
1. Le petizioni devono essere sottoscritte da cittadini/e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune.	1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 1
2. È richiesto un numero minimo di cento sottoscrizioni.	2. È richiesto un numero minimo di cento sottoscrizioni.
3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, che devono anch'essi essere elettori/elettrici del Comune. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.	3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, che devono anch'essi essere elettori/elettrici del Comune. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.
Art. 7 - Raccolta delle firme	Art. 7 - Raccolta delle firme
1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.	1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio.	2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. [12] L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio.
3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.	3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione. E' possibile scaricare un format di riferimento nella sezione informativa apposita del sito istituzionale dedicata alle petizioni online [13]
Art. 8 - Autenticazione delle firme	Art. 8 - Autenticazione delle firme [14]
1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio	1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio
2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.	2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.
	Art. 8 - Petizioni online [15]
	[...]

<p>Art. 9 - Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità</p>	<p>Art. 9 - Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità</p>
<p>1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, se richiesta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.</p>	<p>1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, se richiesta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale, oppure tramite le modalità previste nella sezione online dedicata alle petizioni di cui all'art 8</p>
<p>2. Un funzionario della Segreteria Generale, appositamente incaricato dal Segretario generale, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento.</p>	<p>2. Un funzionario della Segreteria Generale, appositamente incaricato dal Segretario generale, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento inviare le petizioni ammesse agli uffici competenti che individuano il Responsabile del procedimento. Il Responsabile del Procedimento ha 30 giorni di tempo per acquisire tutte le valutazioni tecniche necessarie, e ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento nelle modalità previste dalla L. 241/1990. In caso di non ammissibilità della petizione è obbligo del funzionario incaricato dal Segretario generale darne risposta motivata ai cittadini. [16]</p>
<p>Art. 10 - Trattazione della petizione</p>	<p>Art. 10 - Trattazione della petizione</p>
<p>1. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione consiliare e l'Assessore possono invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni.</p>	<p>1. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione consiliare e l'Assessore possono invitare una delegazione dei presentatori a fornire chiarimenti e precisazioni.</p> <p>1. La richiesta di fornire chiarimenti e precisazioni sulla petizione a cura di una delegazione dei presentatori, può avvenire da entrambe le parti: sia da parte dei promotori della petizione, sia da parte del Consiglio o Giunta attraverso la Commissione consiliare o l'Assessore competente. [17]</p>
<p>2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti per materia.</p>	<p>2. Ai fini istruttori, ove necessario, il Consiglio attraverso la Commissione consiliare competente o l'Assessore competente richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti per materia.</p>
<p>3. La data della seduta consiliare o di Giunta in cui l'argomento sarà trattato viene comunicata ai promotori tramite il funzionario di cui all'articolo 9.</p>	<p>3. La data della seduta consiliare o di Giunta in cui l'argomento sarà trattato viene comunicata ai promotori tramite il funzionario Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9.</p>

Art. 11 - Decisione	Art. 11 - Decisione
<p>1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 60 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.</p>	<p>1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 60 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario datario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.</p>
<p>2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio a partire da quella immediatamente successiva.</p>	<p>2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio a partire da quella immediatamente successiva, e viene comunque trattato non oltre i successivi 60 giorni.</p>
<p>3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.</p>	<p>3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.</p>
- Art. 12 - Comunicazione	- Art. 12 - Comunicazione
<p>1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del funzionario di cui all'articolo 9.</p>	<p>1. La decisione assunta dalla Giunta o dal Consiglio Comunale viene comunicata trasmessa ai promotori a cura del funzionario dal Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9.</p>
<p>2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.</p>	<p>2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio aggiornamento nell' Albo pretorio online e della sezione dedicata alle petizioni sul sito istituzionale.</p>
CAPO III PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	CAPO III PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
- Art. 13 - Proposte di deliberazione	- Art. 13 - Proposte di deliberazione
<p>1. Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale.</p>	<p>1. Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale.</p>
<p>2. Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione.</p>	<p>2. Esse devono essere redatte in forma di <i>proposta di deliberazione</i>.</p>
<p>3. La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.</p>	<p>3. La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.</p>
<p>4. Le proposte di deliberazione vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Consiglio, secondo la rispettiva competenza.</p>	<p>4. Le proposte di deliberazione vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l'esame all'Assessore o al Consiglio, secondo la rispettiva competenza.</p>
<p>5. Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 dello Statuto, non sono ammessi i referendum popolari.</p>	<p>5. Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 dello Statuto, non sono ammessi i referendum popolari.</p>

6. Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, deve essere redatta in articoli.	6. Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, deve essere redatta in articoli.
7. Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.	7. Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.
- Art. 14 - Numero minimo di firme e promotori	- Art. 14 - Numero minimo di firme e promotori
1. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno cinquecento elettori/elettrici del Comune.	1. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno cinquecento elettori/elettrici del Comune soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 1
2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6.	2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6.
- Art. 15 - Collaborazione degli uffici	- Art. 15 - Collaborazione degli uffici
1. A richiesta dei promotori, gli uffici e servizi comunali competenti collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.	1. Prima della raccolta delle firme , a richiesta dei promotori, gli uffici e servizi comunali competenti collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta per una previa verifica sulla non manifesta illegittimità dell'atto ; allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e ai documenti in loro possesso, nei limiti previsti dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune , dalla legge.
2. La Ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale.	2. La Ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale.
- Art. 16 - Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione	- Art. 16 - Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione
1. Per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 7 e successivi del Capo II.	1. Per la raccolta e l'autenticazione ^[18] delle firme, nonché per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 7 e successivi del Capo II. ^[19]
	2. Le proposte di deliberazione sono raccolte in una apposita sezione online del sito istituzionale con le relative decisioni da parte della pubblica amministrazione. Per la presentazione e raccolta online delle proposte si applicano le modalità previste per le petizioni all'articolo 8 ^[20]
TITOLO II CONSULTAZIONE POPOLARE	TITOLO II CONSULTAZIONE POPOLARE
CAPO I NORME GENERALI	CAPO I NORME GENERALI
- Art. 17 -	- Art. 17 -

Iniziativa delle consultazioni popolari	Iniziativa delle consultazioni popolari
1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare comunque temi specifici di esclusiva competenza locale.	1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare comunque temi specifici di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta nell'ambito delle rispettive competenze. Se l'oggetto della consultazione è riferibile all'intero territorio comunale, l'iniziativa di promuovere la consultazione popolare può essere esercitata anche da non meno di quattro Consigli di Circoscrizione.	2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta nell'ambito delle rispettive competenze. Se l'oggetto della consultazione è riferibile all'intero territorio comunale, l'iniziativa di promuovere la consultazione popolare può essere esercitata anche da non meno di quattro Consigli di Circoscrizione.
3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato indetto un referendum consultivo o abrogativo.	3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato indetto un referendum consultivo o abrogativo.
- Art. 18 - Ambito della consultazione	- Art. 18 - Ambito della consultazione
1. La consultazione può riguardare tutti i soggetti indicati al comma 2 del precedente art. 1.	1. La consultazione può riguardare tutti i soggetti indicati al comma 2 del precedente art. 1.
2. Può, altresì, venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.	2. Può, altresì, venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.
- Art. 19 - Risultati delle consultazioni	- Art. 19 - Risultati delle consultazioni
1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione.	1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione. Gli atti devono dare adeguata motivazione dell'accoglimento o meno degli esiti della consultazione. ^[21]
	2. I risultati e le modalità di conduzione e progettazione della consultazione devono essere resi pubblici.
CAPO II FORME E MODALITA'	CAPO II FORME E MODALITA'
- Art. 20 - Tipi di consultazione	- Art. 20 - Tipi di consultazione
1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione, udienze pubbliche o altre forme volta a volta individuate.	1. La consultazione può avvenire attraverso, assemblee, questionari, percorsi partecipativi ^[22] mezzi informatici o telematici ^[23] , sondaggi di opinione, udienze pubbliche o altre forme volta a volta individuate.
2. La scelta della forma di consultazione tiene	2. La scelta della forma di consultazione tiene conto

conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.	della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.
- Art. 21 - Assemblee	- Art. 21 - Assemblee
1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.	1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.
2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.	2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.
3. E' ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale e esperti nominati dai partecipanti.	3. E' ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale e esperti nominati dai partecipanti.
4. L'organo proponente stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.	4. L'organo proponente stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.
5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale.	5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale da rendere pubblico sul sito del Comune.
- Art. 22 - Questionari	- Art. 22 - Questionari
1. I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate.	1. I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate. [24]
2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.	2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.
3. Gli organi proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari.	3. Gli organi proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari. Gli esiti dei questionari devono essere pubblicati sul sito del Comune.
- Art. 23 - Mezzi informatici o telematici	- Art. 23 - Mezzi informatici o telematici
1. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, l'Amministrazione comunale provvede alla distribuzione delle apposite schede magnetiche ed all'allestimento degli appositi sportelli elettronici, sia direttamente che tramite ditta specializzata.	1. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, l'Amministrazione comunale provvede alla distribuzione delle apposite schede magnetiche ed all'allestimento degli appositi sportelli elettronici, sia direttamente che tramite ditta specializzata.
2. Può costituire mezzo di consultazione l'uso del telefax quando si tratta di interpellare un ristretto numero di soggetti che presumibilmente siano dotati di tale strumento.	2. Può costituire mezzo di consultazione l'uso del telefax quando si tratta di interpellare un ristretto numero di soggetti che presumibilmente siano dotati di tale strumento.
	- Art. 23 - Percorsi partecipativi
	[...] [25]
	...
	...
- Art. 24 -	- Art. 24 -

Sondaggi di opinione	Sondaggi di opinione
1. Ove vengano promossi sondaggi di opinione, la consultazione si svolge attraverso intervistatori dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare.	1. Ove vengano promossi sondaggi di opinione, la consultazione si svolge attraverso intervistatori dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare. ^[26]
- Art. 25 - Udienze pubbliche	- Art. 25 - Udienze pubbliche ^[27]
1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'udienza pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o per risoluzione del Consiglio comunale.	1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'udienza pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o per risoluzione del Consiglio comunale.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano stati invitati.	2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano stati invitati.
3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità.	3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità.
4. L'atto che dispone l'audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.	4. L'atto che dispone l'audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.
5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.	5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale redatto a cura del responsabile del procedimento.	6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale redatto a cura del responsabile del procedimento.
TITOLO III REFERENDUM POPOLARI	TITOLO III REFERENDUM POPOLARI
CAPO I NORME GENERALI	CAPO I NORME GENERALI
- Art. 26 - Referendum popolari	- Art. 26 - Referendum popolari ^{[28] [29]}
[...]	[...]
TITOLO IV DIFENSORE CIVICO	TITOLO IV DIFENSORE CIVICO

- Art. 43 - <i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>	- Art. 43 - [30] <i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>
- Art. 44 - <i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>	- Art. 44 - <i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>
- Art. 45 - Modalità di intervento	- Art. 45 - Modalità di intervento
<i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>	<i>Abrogato (delibera di Consiglio Comunale n. 118085/15 del 30/11/2015)</i>
- Art. 46 - Rinvio allo Statuto	- Art. 46 - Rinvio allo Statuto
1. Per ogni aspetto relativo alla figura del Difensore civico e all'esercizio delle sue funzioni valgono le norme di legge e quelle dello Statuto del Comune.	1. Per ogni aspetto relativo alla figura del Difensore civico e all'esercizio delle sue funzioni valgono le norme di legge e quelle dello Statuto del Comune.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 47 - Entrata in vigore	- Art. 47 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione sarà affisso all'albo pretorio per 15giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione.	1. Il presente regolamento, dopo l'approvazione sarà affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione.